

Esame testimoniale: domande suggestive vietate anche per il Giudice

Il divieto di formulare domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte, nel duplice senso delle domande "suggestive" - nel significato che il termine assume nel linguaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al teste, ovvero forniscono le informazioni necessarie per rispondere secondo quanto desiderato dall'esaminatore, anche attraverso una semplice conferma - e delle domande "nocive" - finalizzate a manipolare il teste, fuorviandone la memoria, poiché gli forniscono informazioni errate e falsi presupposti tali da minare la stessa genuinità della risposta - è espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, in quanto tale parte è ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa. A maggior ragione, detto divieto deve applicarsi al Giudice al quale spetta il compito di assicurare, in ogni caso, la genuinità delle risposte. (Cass. Penale Sez. IV, sentenza 6 febbraio - 19 maggio 2020, n. 15331)

[Testo integrale sentenza](#)